



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 25/11/2025

FATTO

1. Con ricorso del 17.7.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- è titolare di una carta prepagata emessa dall'intermediario, con saldo di € 2.328,29;
- senza fornire spiegazione alcuna, e senza apparente motivo, l'intermediario ha proceduto al blocco della carta.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- la domanda è inammissibile, in quanto volta ad ottenere una condanna ad un *facere* infungibile;
- nel merito, vi sono indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria, in presenza delle quali non può provvedersi allo sblocco della carta;
- il blocco è del resto conforme all'art. 6 del d. lgs. 11/2010, ai sensi del quale il PSP può bloccare la carta quando, come nel caso di specie, tale possibilità sia contrattualmente prevista.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“chiedo che l'Arbitro verifichi la legittimità del blocco della mia carta....e ordini lo sblocco della somma...”.

Parte resistente:

“in primis dichiarare l'inammissibilità della richiesta avanzata...in subordine rigettare la domanda ...”.

DIRITTO

1. Il Collegio prende preliminarmente in esame l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'intermediario.

Ad un primo esame, la domanda del ricorrente sembrerebbe effettivamente tesa ad ottenere la condanna ad un *facere* infungibile e dunque, secondo l'orientamento unanime di questo e degli altri Collegi territoriali, sarebbe inammissibile (cfr. Coll. Bologna, dec. 9845/2023).

Tuttavia, nell'ottica di una interpretazione estensiva dei poteri di riqualificazione della domanda attribuiti a questo Arbitro, anche alla luce della sua funzione sociale di strumento di ausilio che non presuppone conoscenze o assistenza tecnico-giuridica da parte del ricorrente, *“talvolta i Collegi ABF hanno preferito riqualificare domande volte ad ottenere una condanna ad un facere specifico, alla stregua di domande di accertamento della condotta illegittima tenuta dall'intermediario (Collegio di Roma, decisione n. 7741/2020; Collegio di Bologna, decisione n. 13375/2021)”* (Coll. Bologna, dec. 4864/2023).

Seguendo questo orientamento, il Collegio ritiene pertanto di poter riqualificare la domanda come tesa all'accertamento della illegittimità della condotta dell'intermediario e di accertamento del diritto ad ottenere lo svincolo delle somme caricate sulla carta.

2. Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito.

Il regolamento contrattuale, depositato dall'intermediario, prevede esplicitamente la facoltà di bloccare la carta in caso di sospetto di uso fraudolento o non autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, co. 2, d. lgs. 11/2010. Nella fattispecie, deduce l'intermediario che vi sono in corso accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, che legittimerebbero il blocco.

In proposito, va ricordato l'orientamento in base al quale, nel rispetto del principio di buona fede, è insindacabile la valutazione da parte dell'intermediario di bloccare lo strumento di pagamento (Coll. Roma, dec. 9154/2025; Coll. Napoli, dec. 2206/2025).

Ritiene dunque il Collegio che, alla luce delle indagini in corso, l'intermediario avesse senz'altro il diritto di bloccare, sia pure temporaneamente, l'uso della carta.

3. Peraltro, nel caso di specie, l'intermediario non sembra aver tenuto un comportamento trasparente, non avendo preventivamente informato il cliente dei motivi del blocco, così come previsto dal 3° co. dell'art. 6 del d. lgs. 11/2010.

Pertanto, si invita l'intermediario ad adottare una condotta maggiormente trasparente e collaborativa con la propria clientela, e lo invita in generale ad enunciare specificamente le ragioni alla base dei blocchi delle carte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE